



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **269** del **17-12-2018**

OGGETTO:

RISARCIMENTO DANNI MACELLARO DOMENICO. APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA N.637/18 PUBBL.22/11/18. CONFERIMENTO INCARICO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Dicembre con inizio alle ore 17:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto di citazione presentato dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina il sig. Macellaro Domenico, citava l'ASL Salerno ed il Comune di Sala Consilina a comparire all'udienza fissata per il giorno 1/3/2018 innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, al fine di sentirne accertata la responsabilit  in solido della causazione dei danni subiti all'autovettura di propriet  del ricorrente a seguito dell'aggressione di un branco di cani randagi verificatasi in data 7/12/2015, quantificati in euro 1.678,17, oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese;

VISTA la propria delibera n.26 del 5/2/2018, con la quale in merito alla suindicata citazione il Comune di Sala Consilina si costituiva in giudizio, a ministero dell'avv. Dora Baratta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo la fattispecie disciplinata dalle leggi regionali che attribuiscono alle ASL gli obblighi di prevenzione del randagismo;

VISTA la sentenza emessa in data 22/11/2018 n.637/18, con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato il Comune di Sala Consilina e l'ASL di Salerno corresponsabili nella produzione dell'evento lesivo oggetto di causa e per l'effetto li ha condannati in solido al pagamento a favore dell'attore della complessiva somma di euro 600,00 oltre interessi legali dall'evento fino alla data della pubblicazione della sentenza, nonch  alla refusione delle spese processuali liquidate in Euro 180,00 per spese ed euro 250,00 per onorari, oltre forfetizzazione ,IVA e CAP come per legge;

RAVVISATA la necessit  di proporre appello avverso la suindicata Sentenza del Giudice di Pace, al fine di ribadire la insussistenza della responsabilit  del Comune di Sala Consilina per l'imputazione dei danni dipendenti dall'evento lesivo posto dal sig. Macellaro Domenico, come sopra rappresentato a fondamento della pretesa risarcitoria;

RICHIAMATA a tal proposito la Legge Regionale della Campania n.16/2001 la quale attribuisce alle ASL la funzione di prevenzione e controllo del randagismo, risultando in modo chiaro dagli artt.4 e 5, in particolare la lett.c) dell'art.5 che attribuisce ai Servizi Veterinari delle ASL il compito di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici;

RICHIAMATO, altresi', il recente orientamento della giurisprudenza di legittimit , secondo cui in tali casi la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL e non al Comune, sul quale, perci , non pu  ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento - Cass. 27001/05 (tale sentenza riguarda una fattispecie regolata dall'art.6 della legge della Regione Puglia 12/85 che, come la legge della Regione Campania n.16/01 attribuisce la competenza sulla prevenzione del randagismo ai servizi sanitari delle unit  sanitarie locali) e - Cass.8137/2009;

RITENUTO, pertanto, che il Comune ha compiti accessori diversi (costruzione canili, risanamento delle strutture esistenti, ricovero, custodia e mantenimento dei cani nelle strutture), non riguardanti la fase di controllo del territorio per individuare ed accalappiare i cani randagi;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che   il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

CHE l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale "...*l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bens  un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta*";

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorit  Nazionale Anticorruzione:

"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che "*possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa*";

ATTESO che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "*contratto d'appalto*";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "*escluso*", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l’art.2230, sulla prestazione d’opera intellettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all’Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall’art.17, comma 1 lett.d) e dall’art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l’assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell’Area Affari generali ed Istituzionali n.78 (R.G.n.371) del 5/7/2018 con la quale è stata, da ultimo, approvato l’aggiornamento della short list di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che “*il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza...*”;

RITENUTO di provvedere in merito conferendo ulteriore incarico all’avv. Dora BARATTA per continuità di difesa, difensore dell’Ente nel precedente grado di giudizio, in considerazione della conoscenza della materia oggetto del contendere

PROPONE

1. di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, al fine di proporre appello avverso e per la riforma della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Sala Consilina per le ragioni espresse nelle premesse, conseguente alla citazione promossa dal sig. Macellaro Domenico;
2. di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all’ Avv.Dora Baratta, con Studio Legale in Sala Consilina , iscritta nella short list degli avvocati per l’affidamento degli incarichi legali di questo Comune, da ultimo approvata con determina dirigenziale n.78 (R.G.n. 371) del 5/7/2018;
3. di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. per la sottoscrizione dell’apposita convenzione disciplinante i patti e le condizione per l’affidamento dell’incarico de quo;
4. di fissare in euro Euro _400,00 oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l’espletamento dell’incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
5. di dare atto che la spesa derivante dall’onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2018;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 14-12-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Luco Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-12-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 18-12-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 18-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano
